



Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI

DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE

N.229 del 24.12.2020

OGGETTO	Impegno di spesa per inserimento disabile psichico dal 17.04.2020 al 31.12.2020 presso la Comunità Alloggio <i>Raggio di Luce</i> gestita dall'omonima Società Cooperativa corrente in Raffadali.
---------	---

Ufficio proponente: Servizi Sociali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che per garantire il diritto alla salute ed al benessere sociale dei cittadini con disagio psichico per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, ai sensi della Legge Regionale n.22/86 di riordino dell'assistenza, i Comuni di residenza sono tenuti ad assicurarne l'assistenza e la risocializzazione mediante il ricovero presso Istituti di assistenza e beneficenza o strutture all'uopo abilitate ex art.26 della citata L.R. 22/86, ponendo a proprio carico il pagamento delle relative rette;

che con D.P.R.S. del 29.06.1988 sono stati approvati gli standard strutturali e organizzativi dei predetti servizi ed interventi e con il D.P.R.S. 158 del 4.06.1996 sono stati adottati gli schemi di convenzioni tipo per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio-assistenziali previsti dalla richiamata L.R. n.22/86;

rilevato che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova legittimazione nel capo VIII della Legge 142/90 e nell'art.1, comma 1, lettera e) della Legge regionale n.48/91 atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Autorità Comunale e l'Ente gestore prescelto;

che la stipula della convenzione, ai sensi degli artt.16, 20 e 23 della predetta legge e come ribadito dalla circolare n.8 del 27.06.1996 dell'Assessorato Regionale EE.LL., costituisce adempimento obbligatorio e inderogabile per la gestione indiretta dei servizi di assistenza e ricovero tramite Enti del privato sociale debitamente iscritti all'Albo regionale di cui all'art.26 della predetta L.R. 22/86 ed autorizzati al funzionamento a norma del successivo art.28;

atteso che la circolare n.14 del 10.07.2008 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali ribadisce che la mancata stipula delle convenzioni con le strutture abilitate del privato sociale non solleva le Amministrazioni Comunali dall'obbligo del pagamento delle rette per i soggetti già ricoverati;

che con delibera di Giunta comunale n.138 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato autorizzato il servizio di ospitalità di un disabile psichico con rette a carico di questo Ente presso la Comunità Alloggio *Raggio di Luce* con sede in Raffadali nella Via San Vito n.55, gestita dalla omonima Società Cooperativa Sociale, prendendo atto dell'inserimento avvenuto con decorrenza dal 17.04.2020 al 31.12.2020;

dato atto che la Cooperativa in questione con nota assunta al prot.gen.9612 del 12.06.2020 ha specificato che gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per il servizio reso in favore dell'utente ricoverato nella predetta Comunità ammontano ad €.1.660,65 per compenso fisso mensile e ad €.22,11 per diaria giornaliera di mantenimento da calcolare in base alle effettive presenze, con l'adeguamento all'ultimo dato ufficiale Istat 2017;

che, pertanto, la retta complessivamente dovuta risulta contenuta entro i limiti fissati con il prefato D.P.R.S. 158/96 e congrua nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi applicati per il personale utilizzato con il C.C.N.L. di categoria;

valutato che, ai sensi del Decreto dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali n.867/S7 del 15.04.2003, il disabile assistito partecipa alla spesa nella misura di €.1.280,00 mensili, in base all'ultimo reddito dichiarato suscettibile di futuro adeguamento;

considerato che con il richiamato atto deliberativo è stata approvata in schema la relativa Convenzione predisposta in ottemperanza al summenzionato D.P.R.S. 158/96 per disciplinare i rapporti tra le parti con particolare riferimento al numero degli utenti, al corrispettivo del servizio ed alla durata e validità della stessa;

che, contestualmente, è stata prenotata la spesa occorrente ammontante a complessivi €.22.593,64 compresa IVA al 5%, quanto ad €.10.862,98 con imputazione al capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” e quanto ad €.11.730,66, da attestare man mano che verrà effettuato dall’utente il versamento nelle casse comunali dell’importo dovuto a titolo di quota di compartecipazione, al capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali quota compartecipazione-risorsa n.3880/2 ” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

accertato che la Società Cooperativa Sociale *Raggio di Luce*, con sede legale in Raffadali (AG) nella Via San Vito n.55, risulta iscritta all’Albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per lo svolgimento di attività assistenziali in favore di disabili psichici di cui all’art.26 della L.R. n.22/86;

che la stipula della convenzione con il predetto Ente gestore equivale ad accreditamento di un soggetto qualificato iscritto all’albo regionale previsto dal predetto art.26 della L.R. n.22/86 a garanzia della continuità e qualità del servizio reso e non si configura quale affidamento di un servizio mediante procedura di gara, con la conseguenza che il rapporto contrattuale in parola si ritiene escluso dall’obbligo di richiesta del C.I.G., secondo quanto riportato nella sezione A al punto A12 e nella sezione D al punto D4 delle FAQ sulla Tracciabilità dei flussi finanziari rilasciate dall’ANAC, trattandosi di “prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento”;

ritenuto che si palesa necessario assumere formale impegno di spesa sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, dovendo assicurare il servizio di che trattasi in adempimento ad un obbligo di legge;

che ci si riserva di autorizzare la prosecuzione del servizio de quo con separato atto deliberativo di rinnovo della Convenzione ove ne permangano le condizioni e la necessità;

richiamata la determina sindacale n.5 del 26.02.2020 di nomina del Responsabile del Settore;

vista la vigente normativa in materia;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

impegnare la spesa di complessivi **€.22.593,64** compresa IVA al 5% necessaria ad assicurare il servizio di ricovero del disabile psichico in questione dal 17.04.2020 al 31.12.2020 presso la Comunità Alloggio *Raggio di Luce*, gestita dalla omonima Società Cooperativa Sociale corrente in Raffadali (AG) nella Via San Vito n.55, a gravare sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, giusta prenotazione effettuata con la delibera di G.C. n.138 del 23.12.2020 citata in premessa, come segue:

- quanto ad **€.10.862,98** con imputazione al capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali”;

- quanto ad **€.11.730,66** con imputazione al capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali quota compartecipazione-risorsa n.3880/2”, da attestare man mano che verrà effettuato dall’utente il versamento nelle casse comunali dell’importo dovuto;

stipulare con il legale rappresentante della predetta Società Cooperativa la Convenzione, predisposta ai sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86 ed approvata in schema dalla Giunta Comunale con la richiamata delibera di G.C. n.138/2020;

stabilire che la retta da corrispondere alla Cooperativa ospitante è pari ad €.1.660,65 per compenso fisso mensile e ad €.22,11 per diaria giornaliera, commisurata all’effettiva presenza in struttura con l’aggiornamento all’ultimo dato ufficiale Istat del 2017, e che la quota di compartecipazione a carico dell’assistito, in base all’ultimo reddito percepito suscettibile di aggiornamento, è pari ad €.1.280,00 mensili;

riservarsi di autorizzare la prosecuzione del servizio de quo con separato atto deliberativo di rinnovo della Convenzione ove ne permangano le condizioni e la necessità;

precisare che per il recupero della quota di compartecipazione del 40% a carico dell’A.S.P. di appartenenza, al netto della quota a carico degli utenti ed al lordo dell’eventuale contributo regionale erogabile, questo Ente eserciterà azione di rivalsa ai sensi dell’art.14 della Convenzione che richiama il disposto dell’art.5 della stessa;

rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario comunale per la pubblicazione on line all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

Il Responsabile del Settore
F.to (*dott.Margherita Giambalvo*)

(Ufficio Ragioneria)

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria sul bilancio dell'esercizio finanziario 2020 con imputazione:

- quanto ad **€.10.862,98** al capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali".
Impegno 1876;
- quanto ad **€.11.730,66** al capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione-risorsa n.3880/2".
Impegno 1887.

Lì, 31.12.2020

Il Responsabile del Settore
F.to *dott.Francesca Valentina Russo*

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata on line all'Albo Pretorio il giorno 18/01/2021 e vi rimarrà per la durata prevista dalla legge.
Dalla Residenza municipale, lì 19/01/2021

Il Messo Comunale
G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sandra Sala